



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M. Margherita Urso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 913 del R.A.G.C. relativo all'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 23.05.2024 e vertente

**TRA**

*Parte\_1*, nato a Palermo il 20 aprile 1980, c.f. [...]

*C.F.\_1* rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] de Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Palermo, via [redacted] e presso il domicilio digitale *Email\_1* giusta procura redatta su foglio separato, da intendersi comunque in calce all'atto di citazione,

- attore -

**E**

*Controparte\_1* (P.IVA *P.IVA\_1*, con sede legale in Ravenna, via [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il quale elegge domicilio in Palermo, Via [REDACTED], giusta procura allegata,

- convenuta -

## E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED]  
*Controparte\_2*

[REDACTED] [...] (P.IVA *P.IVA\_2*), in persona del suo Procuratore, Dott.ssa *Controparte\_3* con sede legale in Milano, via [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Palermo alla via [REDACTED] giusta procura in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta,

- terza chiamata -

**avente oggetto:** condannatorio da sinistro stradale

**valore del procedimento:** € 45.128,50

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Tutte le parti concludono come da verbale di causa dell'udienza cartolare del 23.05.2024, cui si rinvia integralmente,

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del

processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. *Parte\_1* conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la *Controparte\_4* e la società *Controparte\_1* al fine di ottenere la condanna, in solido, delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito del sinistro occorso in data 23.06.2022 alle ore 02:30 c.ca, lungo la S.S. 121 e, più specificamente, in Mezzojuso (PA) (Km 225+900).

A fondamento delle domande, l'attore assumeva che – nelle predette circostanze di spazio e di tempo - alla guida della propria autovettura modello RANGE ROVER, tg. , durante la percorrenza del predetto tratto di strada, a causa di un'interruzione con deviazione si trovava obbligato a percorrere una strada secondaria, oggetto di lavori di manutenzione appaltati alla società *Controparte\_1* odierna convenuta, giusto contratto del 21 ottobre 2009, rep. 7953, racc. n. 4132, registrato in Roma in data 27 ottobre 2009.

Lamentava l'attore che, a causa dell'assenza di idonea segnaletica stradale attestante la non percorribilità di un tratto di strada in prossimità di una diramazione stradale, totalmente priva di illuminazione, impattava contro alcune installazioni del cantiere appaltato e gestito dalla convenuta. Intervenuta prontamente sul posto, la Polizia Locale procedeva alla redazione del verbale di incidente stradale.

Assumeva, altresì, l'attore che a seguito del sinistro *de quo*, subiva delle lesioni all'arto inferiore, così come descritte dalla visita medico-legale effettuata: *“ferita lacero contusa ginocchio destro. Presenza di cicatrice chirurgica. Limitazione funzionale ginocchio destro”* e diverse contusioni zona scapolo-omeroale, oltre al danneggiamento grave ed irreparabile della parte anteriore della sua vettura.

A causa dei gravi danni riportati dall'autovettura, il sig. **Parte\_I** si vedeva costretto a noleggiare un'auto sostitutiva e, in seguito, si rivolgeva ad amici per richiedere, in prestito, un mezzo sostitutivo.

In data 14 febbraio 2023, l'attore vendeva l'autovettura oggetto del sinistro per un importo pari ad euro 500,00.

Con nota del 6 luglio 2022, il sig. **Parte\_I** provvedeva ad inoltrare formale richiesta di apertura del sinistro alla convenuta la quale, con nota di riscontro del 25 luglio 2022, declinava ogni forma di responsabilità.

Con nota del 26 luglio 2022, parte attrice rinnovava la richiesta di apertura del sinistro, trasmettendo alla Società il verbale di accertamento del sinistro unitamente al fascicolo fotografico.

La convenuta **[REDACTED]** Ltd, dietro segnalazione della **CP\_I** **[REDACTED]** procedeva all'apertura del sinistro prot. P-0950-22-01105.

In data 16 settembre 2022, il perito incaricato dalla convenuta **[REDACTED]** **[REDACTED]** Ltd. procedeva a redigere apposita perizia effettuando la propria ricostruzione delle dinamiche del sinistro ed offrendo una stima del danno patrimoniale subito dall'attore.

In data 21 novembre 2022, il sig. *Parte\_1* diffidava le convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del sinistro.

Confidando nella possibilità di comporre bonariamente la vicenda, in data 13 dicembre 2022, il sig. *Parte\_1* invitava le convenute ad aderire alla procedura di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii.

La predetta procedura si concludeva con esito negativo.

Per tutti questi motivi, l'attore si trovava costretto a promuovere il presente giudizio.

Con comparsa di risposta regolarmente depositata telematicamente il 25.05.2023, si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della citazione diretta, ad opera dell'attore, della Compagnia Assicurativa, trattandosi di ipotesi in cui il danneggiato non è legittimato ad evocare direttamente in giudizio l'Assicuratore.

Con comparsa di risposta, la *Controparte\_1* si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo di poter chiamare in causa la  quale assicuratore, per essere dalla stessa manlevata in ipotesi di condanna.

Con decreto di differimento udienza del 30.05.2023, questo Tribunale autorizzava la chiamata in causa della  ad opera della società convenuta, differendo la prima udienza del 13.09.2023 al 16.11.2023, onde consentire l'integrazione del contraddittorio.

La [redacted] regolarmente chiamata in causa dall'assicurata, con seconda comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio nuovamente riportandosi alle proprie difese ed associandosi alla difesa dell'assicurato; in ordine al merito, contestava la domanda spiegata ai danni della società [redacted] *Controparte\_1* mentre in punto di garanzia assicurativa, eccepiva l'inoperatività della polizza.

Assegnati a tutte le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 21.11.2023, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale deferito all'attore dalla [redacted] nonché la prova testimoniale formulata dalla difesa della convenuta [redacted] *Controparte\_1* mentre venivano rigettate le istanze istruttorie dell'attore, ovvero le prove testimoniali e la CTU medico - legale.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.05.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo - per la predetta udienza - la trattazione scritta ed assegnando alle parti termine sino alle ore 8.00 del 23.05.2024 per il deposito di note scritte.

Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, con le rispettive note scritte, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**-Condizione di procedibilità:**

In via preliminare, si rileva che l'attore - prima di intraprendere il presente giudizio - non ha promosso il procedimento di negoziazione assistita ma il

procedimento di mediazione che si è concluso con verbale negativo (cfr. verbale negativo del 16.01.2023).

Invero, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 3, Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132 il quale dispone, tra l'altro: *“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza...”*.

Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre valutare se possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. A tal fine occorre muovere dalla considerazione che i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale.

In particolare, per ciò che concerne la negoziazione assistita, l'art. 2, D.L. 132/2014 precisa che *“la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà*

*per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.”*

Tramite l'introduzione di questo tipo di convenzione non si vuole che le parti si obblighino a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, ma soltanto che esse si impegnino a “*cooperare in buona fede e con lealtà*” per tentare di definire bonariamente la loro controversia. Si tratta di un contratto che impegna le parti a negoziare al fine di trovare una composizione della lite.

Il procedimento di mediazione disegnato dal D.Lgs. 28/2010 prevede l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione presenta, quindi, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l'eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione, dell'accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che, come accade in sede processuale, vi è l'intervento di un terzo, che però in questo caso non giudica). Per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3, D.L. 132/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a

qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 -bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per converso, l'art. 3, co. 5, primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che *“restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”*. Dall'interpretazione congiunta dei due commi si ricava che l'art. 3 cit. *“impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita”* (Tribunale di Verona, 23.12.2015).

Dunque, il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia rientri tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà, mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano (cfr. Tribunale di Verona, 12.5.2016). Tale opzione trova la sua *ratio* nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta

conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle

Ne discende che, ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra.

Tuttavia, la Corte d'Appello di Roma Sez. V ha così statuito: *“La mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita.”* (cfr. sentenza del 13.11.2023 n. 7272).

Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere questo principio di diritto e, pertanto, malgrado l'attore abbia promosso il procedimento di mediazione in luogo della negoziazione assistita, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità.

#### **- Relativamente all'an debeatur,**

In questa sede, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.

Orbene, nella vicenda che ci occupa, è indubbio che l'onere probatorio incombente su parte attrice non può ritenersi assolto alla luce delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi durante l'istruttoria, nonché dalla documentazione versata in atti.

**- Sull'istruttoria resa in corso di causa:**

L'istruttoria resa in corso di causa ha fornito elementi utili che contrastano con le circostanze esposte in atto di citazione.

Ed invero, all'udienza del 21.03.2024, venivano escussi i testi *Testimone\_1* e *Testimone\_2*, dipendenti della *Parte\_2* i quali hanno fornito una descrizione dei luoghi dove si sarebbe verificato il sinistro certamente diversa da come prospettata dall'attore.

In particolare, il teste *Testimone\_1*, dipendente della società *CP\_1* [...] con mansione di addetto alla segnaletica stradale, ha così riferito: *“preciso che io ero addetto a quel cantiere e che erano presenti sia la segnaletica orizzontale gialla che indicava la presenza del cantiere nonché i new jersey”*.

Relativamente alla presenza dei segnali luminosi, il teste *Tes\_1* ha precisato che, trattandosi di una deviazione laterale, non era necessario mettere le luci.

La presenza della segnaletica orizzontale gialla e dei new jersey è stata altresì confermata dalle dichiarazioni del teste *Testimone\_2*, addetto operaio, intervenuto sui luoghi il giorno successivo al sinistro per cui è causa.

In buona sostanza, dall'assunzione della suddetta prova è emerso che, nella zona interessata dal sinistro, era stata collocata segnaletica orizzontale gialla

che indicava comunemente la presenza del cantiere ed erano stati collocati anche i new jersey, dalle dimensioni non indifferenti.

E' emerso, altresì, che *“PANAS dà le direttive al Direttore di cantiere, il quale predispone un foglio con le quali vengono indicati i segnali da collocare, quali i limiti di velocità ed altro; come devono essere apposti i segnali, le strisce e le deviazioni”*, ed inoltre, *“che noi controlliamo, periodicamente e soprattutto durante gli orari di lavoro, se i segnali sono stati apposti o se sono stati tolti”* (teste **Tes\_1** , confermando dunque che la convenuta ha posto in essere tutte le cautele e le misure necessarie cui era obbligata e volte ad evitare il danno.

Ed ancora, con riferimento al luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro, i testi hanno precisato che *“si trattava di una deviazione laterale, per la quale non è necessario mettere le luci”* (teste **Tes\_1** . Ed invero, così come già evidenziato e provato documentalmente (cfr. doc. 1 e 2 planimetria cantierizzazione), in quel tratto di strada non sussisteva alcun obbligo di segnalazione luminosa, essendo prescritta, ai sensi dell'art. 21 C.d.S., soltanto la presenza di segnaletica gialla orizzontale, regolarmente apposta dalla società convenuta, come indiscutibilmente emerso in giudizio. A tal ultimo riguardo, dunque, risulta del tutto ininfluenza il rilievo della Polizia Stradale circa l'assenza di segnali luminosi, non essendo previsto che vi fossero.

Ed ancora, nella vicenda in esame dovrà essere considerata la circostanza che trattasi di strada su cui insisteva il limite di circolazione di 30 Km/h, sicuramente non rispettato dall'odierno attore.

A tal riguardo, si richiamano le dichiarazioni spontanee rese sia da **Tes\_3** [...] dipendente dell'Istituto di vigilanza operante sul cantiere della **CP\_1** il quale proprio nell'immediatezza dei fatti ha così riferito: "... a distanza ho visto un mezzo **abbatteva i blocchi in plastica entrando dentro il cantiere e finendo la corsa sul guardrail ...**", sia dallo stesso **Parte\_1** "... ho imboccato il tratto chiuso **urtando violentemente le barriere in plastica e dei manufatti in cemento e rovinando verso l'area del cantiere**" (cfr. allegato n.3 della comparsa di costituzione della Compagnia).

In buona sostanza, il **Parte\_1** finiva con l'uscire dalla sede stradale destinata alla percorrenza nell'unico senso di marcia dei veicoli, oltrepassando la linea longitudinale gialla delimitante la carreggiata ed urtava il muretto tipo new jersey delimitanti il cantiere della **Controparte\_1** .

È probabile, pertanto, che la velocità di percorrenza del **Parte\_1** su quel tratto di strada fosse realmente eccessiva, e – comunque - non adeguata allo stato dei luoghi.

A conferma di ciò, è sufficiente considerare l'entità dei danni fisici e materiali riportati dal proprio veicolo.

Tale circostanza, unitamente al fatto che il sinistro *de quo* si sia verificato su un tratto di strada ove insiste il limite di velocità di 30 Km/h, certamente ignorato dal conducente del veicolo, contrasta con la dinamica prospettata dall'attore.

Giova, inoltre, evidenziare che un'andatura meno elevata avrebbe consentito al **Parte\_1** di mantenere il pieno controllo del mezzo e di compiere ogni e

più opportuna manovra d'emergenza per evitare o prevedere il sinistro come, ad esempio, rallentare la propria marcia, ovvero schivare l'eventuale ostacolo. Per tali motivi la domanda dovrà dirsi rigettata per essere il fatto interamente ascrivibile alla condotta di guida del **Parte\_1**, unico responsabile nella causazione del sinistro *de quo*.

**-Condotta del conducente:**

Da quanto emerso dall'istruttoria, appare evidente, dunque, che il sinistro è stato causato dalla condotta imperita dell'attore, il quale ha violato le più elementari regole dettate dal Codice della Strada che impongono, in presenza di linea gialla che attesta la presenza di un cantiere, una condotta di guida maggiormente prudente, specie tenuto conto dell'ora notturna in cui è avvenuto il sinistro e dunque della non ottimale visibilità che imponeva una andatura ancor più moderata.

Al riguardo, in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che nelle ore notturne il conducente dovrebbe adottare una velocità di percorrenza addirittura al di sotto dei limiti di legge (tra le tante, Trib. Vicenza 25.2.2011, secondo cui *“il limite massimo di velocità imposto per la percorrenza di determinati tratti stradali può essere raggiunto dai veicoli ivi transitanti solamente in presenza di condizioni di guida ottimali, la cui carenza, impone, pertanto, di procedere ad una velocità al di sotto del limite imposto e parametrata alle specifiche condizioni, soggettive ed oggettive, caratterizzanti il procedere del veicolo”*).

Nel caso concreto, invece, è emerso che l'attore, nonostante l'ora notturna, procedeva ad una velocità tutt'altro che moderata, peraltro, in violazione del

prescritto limite di 30 km orari, tanto che veniva sanzionato per eccesso di velocità dalla Polizia stradale intervenuta sui luoghi.

Al riguardo, la Cassazione è concorde nel ritenere che *“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”* (Cass. civ. n. 34886/2021).

Pertanto, dalle concrete circostanze di tempo e di luogo, deve ritenersi che l'evento fosse assolutamente evitabile ove l'attore avesse adottato una condotta di guida prudente e che, dunque, debba escludersi ogni responsabilità della odierna convenuta, la quale, al contrario, ha adottato tutte le rituali regole tecniche di cui alle prescrizioni ministeriali e al Codice della Strada, rispettando altresì le precise prescrizioni imposte dall'A.N.A.S. nell'ordinanza di autorizzazione versata in atti.

Quanto sopra risulterebbe già sufficiente ad escludere la responsabilità della

*Controparte\_1* nel sinistro in oggetto.

Con riferimento alla fattispecie in esame, va evidenziato che nessuna prova liberatoria è stata fornita dall'attore, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente.

Infatti, il Sig. *Parte\_1* non ha provato di avere tenuto un comportamento prudente e consono alle condizioni stradali.

In particolare, l'attore avrebbe dovuto provare di avere tenuto un comportamento prudente e diligente, tale da escludere il suo comportamento colposo, ex art. 1227 c.c..

Invero, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Al fine di definire il concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 c.p., a mente dei

quali non vi può essere punizione se l'evento dannoso non è conseguenza dell'azione od omissione del danneggiante.

A tal proposito, l'applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 576/2008) *“sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”*.

Nondimeno, all'interno di tali serie causali, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento (principio della c.d. causalità adeguata o quello simile della c.d. regolarità causale), in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile: in buona sostanza, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento.

Nell'effettuare una tale valutazione viene in rilievo il binomio "attenzione-percezione": la Corte di Cassazione, in alcune recenti pronunce, si è soffermata su questi aspetti ponendo in evidenza gli estremi di una valutazione di sussistenza od insussistenza del nesso di causalità fondata sull'attenzione allo stato dei luoghi ed attribuendo alla aspettativa che deriva dalla percezione del contesto specifica rilevanza. Il mancato comportamento di autotutela, per essere valutato quale causa concorrente od esclusiva idonea ad escludere il nesso di causalità, presuppone la prova che il soggetto – al quale viene imputato di non essersi posto nelle condizioni di evitare il rischio e di aver invece elettivamente deciso di correrlo - abbia già percepito una situazione di rischio e l'addebito è, appunto, quello di non aver evitato il rischio percepito scegliendo comportamento più prudente.

Appare, dunque, evidente che anche il danneggiato può svolgere un ruolo determinante nella causazione dell'evento; pertanto, in relazione alla condotta dallo stesso tenuta, il risarcimento può essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso: in particolare, *“quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (esplicitamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07). In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di*

*precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.”.*

Il mancato comportamento di autotutela, per essere valutato quale causa concorrente od esclusiva idonea ad escludere il nesso di causalità, presuppone la prova che il soggetto – al quale viene imputato di non essersi posto nelle condizioni di evitare il rischio e di aver invece elettivamente deciso di correrlo - abbia già percepito una situazione di rischio e l'addebito è appunto quello di non aver evitato il rischio percepito scegliendo un comportamento più prudente.

Dall'espletata istruttoria espletata nel corso del presente giudizio non può certamente dirsi in ogni caso provata l'asserita responsabilità in capo alla società convenuta.

Ed invero, l'evento lesivo è esclusivamente addebitabile alla condotta di guida imprudente dello stesso conducente **Parte I**, il quale se si fosse uniformato alle regole più comuni del Codice della Strada, considerata la presenza del cantiere segnalato avrebbe potuto evitare o almeno ridurre i danni.

In assenza di un valido supporto probatorio, la domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore non può essere accolta.

Fermo restando l'esclusivo onere probatorio incombente sull'attore stesso ex art. 2967 c.c., sia con riferimento al fatto storico come descritto in citazione, che alle riferite conseguenze lesive, ove eziologicamente riconducibili all'evento, va evidenziata la palese accidentalità delle lesioni lamentate, non potendo le stesse ritenersi riconducibili al sinistro come prospettato in atto di citazione.

Pertanto, in assenza di elementi obiettivi idonei ad asseverare quanto dedotto in citazione, questo Decidente non potrà che disattendere totalmente quanto richiesto.

Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa risarcitoria in ordine all'asserite lesioni dovrà dirsi rigettata.

Da ciò consegue che tutte le altre questioni restano assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda attorea per le argomentazioni sopra esposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014, integrato da DM 147/2022 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 valori minimi), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande formulate da Parte\_1, perché infondate in fatto ed in diritto;

- condanna il Sig. *Parte\_1* al pagamento, in favore della *Controparte\_4*, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il Sig. *Parte\_1* al pagamento, in favore della società *Controparte\_1* delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Termini Imerese il 12.09.2024

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44